

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A.E.R.A.V. ASSOCIAZIONE ETNICISMO ROMAGNOLA AUIOCCE

IN DATA 20/11/2022 SI È SVOLTA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SVOLTA IN LOCALITÀ SAN DANNINO DI LIGURIA CASALGRANDE (RE).

ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

PARTICIPANO ALL'ASSEMBLEA I SEGUENTI:

CAPUTO AGOSTINO

GIANCARLO CANEPARI

CARBARIER ANTONINO

BARONI SILVANO

FERRARI GIACOMO

PENEGHETTI PATRICK

MACCIA MICHELE

BUCCI ROBERTO

SONO STATE PRESENTATE LE DELEGHE

NICOLAS DRAGON DELEGA LEONARDO VERONESE

MANTUCCINI VALDIPERO DELEGA BUCCI ROBERTO

BOGA IRINA ALEXANDRA DELEGA MACCIA MICHELE

PABLO POGGIA DELEGA CANEPARI GIANCARLO

DOPO LA LETTURA DELLO STATUTO, I SEGUENTI APPROVANO ALL'UNANIMITÀ LE MODIFICHE. LO STATUTO VIENE APPROVATO

IL SEGRETARIO

[Signature]



Dr. Giuseppe N. Di Tria

(*) Firma del delegato di legge, in caso di delega



IL PRESIDENTE

[Signature]



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/12/2022.1202356.E

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.E.R.Av. **A.P.S.**

TITOLO I

Costituzione-Sede-Durata-Scopo-Attività

Articolo 1 – Costituzione – Sede – Durata

1. È costituita, con sede in Reggio Emilia, Via Beretta n. 2, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno n. 106 e del D.lgs. 3 giugno 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA AVICOLTORI A.P.S." con l'abbreviazione "A.E.R.Av. – A.P.S.", C.F. 02005930355.
2. L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 – Scopo – Attività

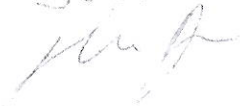
1. L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art. 5, lett. e) del D.lgs. n. 117/2017, l'associazione opera nella promozione e sostegno d'attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE e, in particolare, per il miglioramento e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale.
3. L'associazione si prefigge di propagandare il rispetto e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat, nonché, per il tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale che espositivo – riproducendo anche soggetti in via d'estinzione e selezionando nuove razze e/o colorazioni. S'interessa, quindi, del mantenimento delle razze avicole esistenti, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico-ambientali.
4. L'Associazione, partendo dall'allevamento avicolo, promuove: uno stile di vita fondato sulla sobrietà delle scelte; il valore delle tradizioni culturali legate ai ritmi della

SEGRETARIA
[Firma]

IL PRESIDENTE
*[Firma]*¹

natura; la valorizzazione dell'ambiente circostante quale risorsa comune da curare e rispettare.

5. L'Associazione persegue le sue finalità anche con le azioni di seguito elencate:
 - coordinamento, regolamentazione e controllo delle attività svolte dai soci;
 - fornire assistenza ai soci allevatori al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento in selezione degli avicoli, nonché per il loro mantenimento e miglioramento;
 - promuovere l'adesione alle organizzazioni nazionali ed internazionali istituite per il raggiungimento d'analoghe finalità;
 - promuovere e diffondere la cultura avicola a mezzo stampa, editare e pubblicare periodici, e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
 - fornire agli allevatori iscritti i contrassegni inamovibili d'identificazione avicola forniti da Enti Pubblici o da altri Organismi ai quali l'A.E.R.Av. E.T.S. aderisce;
 - promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre, concorsi, convegni culturali, fiere legate all'ambiente e alle tradizioni del nostro paese, ecc.;
 - intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei singoli soci a manifestazioni avicole nazionali e internazionali;
 - consulenza e assistenza nei confronti degli associati anche attraverso la formazione di gruppi d'acquisto ed altro;
 - compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
6. L'Associazione s'ispira, quindi, alla valorizzazione del patrimonio zootecnico riferibile ad una nuova e maggiore sensibilità verso gli aspetti genetico-evolutivi, culturali, ecologici e ambientali; si rivolge ad allevatori, studiosi ed amatori.
7. L'Associazione:
 - non ha fini di lucro e viene esclusa ogni possibilità di ripartizione di proventi tra gli associati, in modo diretto o indiretto
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale;
 - svolge le attività indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organo di controllo, ad altre Associazioni a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
8. L'Associazione impone ai propri soci, nello svolgimento di eventuali incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione, l'assoluta gratuità degli stessi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale verranno inseriti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e richieste da parte dell'Associazione. A.E.R.Av. - A.P.S. ~~* aderisce a Federazione Italiana delle Associazioni Avicole - E.T.S. (F.I.A.Av.-E.T.S.)~~. L'Associazione è libera, autonoma, apolitica, democratica.
9. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con

SECRETARIA


IL PRESIDENTE


apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

TITOLO II

Soci-Modalità e criteri d'ammissione ed esclusione

Articolo 3

1. Possono divenire soci dell'Associazione "Associazione Emiliano Romagnola Avicoltori" – E.T.S. tutte le persone che ne condividano le finalità culturali e d'utilità sociale e che:
 - non perseguano fini speculativi e di lucro;
 - non pratichino in alcun modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.

Articolo 4

1. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di annualmente dall'Assemblea dei soci.
2. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.
3. Parimenti, la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. Può essere emanato apposito regolamento, definendo nel dettaglio sia impegni, sia contribuzioni, tenendo conto che a tutti sono garantiti gli stessi diritti.
5. Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
6. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti adottati anche dall'organo direttivo, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
7. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5

1. Sono istituite le seguenti categorie di soci:
 - a. Soci Ordinari: sono soci allevatori e non, operatori culturali, persone fisiche, soci allevatori allievi di età compresa fra i nove ed i diciotto anni. I soci minorenni potranno esercitare i loro diritti tramite l'esercente la responsabilità genitoriale;

SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

- b. Soci Onorari: persone di qualsiasi nazionalità invitate ad aderire per le loro eccezionali benemeritenze in campo avicolo.
- 2. I soci delle categorie istituite hanno eguali diritti e doveri.
- 3. I soci hanno diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli associati, Registro volontari, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo e degli eventuali altri organi sociali) dietro richiesta scritta al Consiglio direttivo, che ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni seguenti la messa a disposizione.

Articolo 6

1. Per iscriversi, i richiedenti dovranno presentare apposita domanda scritta, assumendo l'obbligo di rispettare il presente statuto. Per i minorenni, le domande dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci.
2. Ogni socio all'atto dell'iscrizione si assume l'impegno di partecipare annualmente alle attività e manifestazioni avicole deliberate dall'assemblea in ragione della sua figura di socio. In particolare, qualora l'assemblea approvi il recepimento di piani genetici finalizzati alla ricostruzione ed al miglioramento delle razze avicole, il socio s'impegna ad adempiere alle modalità tecniche per il conseguimento degli obiettivi del piano genetico stesso.

Articolo 7

1. La qualifica di socio si considera a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata A/R o con altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
2. I soci cessano di far parte dell'Associazione "Associazione Emiliano Romagnola Avicoltori" – A.P.S. per:
 - a. recesso o morte;
 - b. dimissioni;
 - c. mancato pagamento della quota associativa;
 - d. per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo dovuta a mancata partecipazione per due anni alla vita associativa o a seguito di comportamento e attività del socio in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.
3. Nel caso di ricorso a procedura di espulsione, gli addebiti mossi al socio stesso dovranno essere notificati per iscritto entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio direttivo, tramite lettera raccomandata o con altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, consentendogli facoltà di replica.
4. I soci esclusi potranno opporsi al provvedimento di espulsione innanzi all'Assemblea dei Soci presentando apposita domanda entro 30 giorni successivi alla notifica dell'espulsione.

SECONDO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

5. Le domande di ammissione all'associazione vanno presentate al Consiglio direttivo. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio direttivo. L'interessato ha tempo 30 giorni dalla notifica per ricorrere al giudizio dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Articolo 8 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione "Associazione Emiliano Romagnola Avicoltori" – E.T.S.:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Segretario;
 - il Revisore dei Conti, qualora l'Assemblea, di volta in volta, lo ritenga opportuno.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soci, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto ad eccezione dei soci minorenni per i quali il diritto di voto non potrà essere esercitato se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci. Essa rappresenta la totalità degli iscritti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. La straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, nonché per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del consiglio direttivo per violazione del mandato e delle norme statuarie.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Google Meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

SEGRETARIO



IL SEGRETARIO



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il caso di scioglimento dell'Associazione dovrà essere preceduto da specifica assemblea straordinaria.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pec, etc.), e con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo o delle modalità di svolgimento della riunione, dell'eventuale data di seconda convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e le deliberazioni vengono assunte sempre a maggioranza semplice. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
6. Ciascun socio ha diritto a un voto.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Revisore dei Conti, qualora ritenuto opportuno;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo, o rendiconto;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
 - deliberare in merito a provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci;
 - stabilire l'ammontare della quota sociale;
 - deliberare sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare in merito all'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione di un socio;

SEGRETA

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Articolo 10 – Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, viene eletto dall'Assemblea e scelto fra i soci. Egli:
 - ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;
 - coordina l'attività associativa;
 - fa osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
 - dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile;
 - ha potere di delega specifica;
 - in caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte in ordine dal vicepresidente, da un consigliere in ordine di età.
2. Rimane in carica per un triennio e può essere liberalmente rieletto.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. È composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente. Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i soci ordinari, la carica dura tre anni e possono essere liberalmente rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - provvede alla nomina del vicepresidente e del segretario, quale stretto collaboratore del Presidente;
 - ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - propone all'assemblea la quota sociale annua;
 - stabilisce le quote contributive per servizi aggiuntivi;
 - fissa le norme per il funzionamento dell'associazione anche attraverso regolamenti da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile;
 - deve gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi statutari, istituzionali ed alla legge;
 - esamina ed accetta le domande di ammissione di nuovi soci;
 - decreta l'espulsione dall'associazione di quei soci che non abbiano rispettato la lettera e lo spirito dello statuto sociale;
 - redige annualmente, entro il mese di marzo, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta;
 - presenta un piano programmatico dell'attività da svolgere nel nuovo anno;
 - verifica l'esecuzione delle sanzioni disciplinari ai soci deliberate dall'assemblea;
 - promuove l'adesione dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili od uguali e nomina i propri rappresentanti in seno a detti organismi;
 - autorizza l'allestimento di mostre avicole;
 - promuove gli scambi culturali avicoli;

PEGRISTAN


IL PRESIDENTE


- delibera su tutti gli aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
- 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, in forma scritta, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica ogni volta che questi lo riterrà opportuno, e comunque almeno una volta ogni sei mesi. Le stesse riunioni possono essere richieste anche da un terzo dei suoi membri.
- 4. Possono partecipare al Consiglio anche persone che il Presidente riterrà opportuno invitare: dette persone non hanno diritto di voto.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.
- 6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica, ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla surroga ricorrendo ai primi dei non eletti nelle ultime votazioni valide. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 12 – Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente, ed ha i seguenti compiti:
 - provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri e registri previsti dal presente statuto e/o dalle leggi in vigore;
 - provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del rendiconto che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
 - provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 13 – Revisore

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e può essere sia un socio sia un non socio, purché di idonea capacità professionale.
2. Ha funzione di controllo sulla correttezza e legalità della gestione in funzione alle norme di legge e dello statuto.
3. Predisporre una relazione annuale in occasione della presentazione del rendiconto consuntivo
4. La carica di Revisore non è compatibile con quella di consigliere.

Segretario
[Firma]

IL PRESIDENTE
 FERRARI
[Firma]



TITOLO IV

Patrimonio-Risorse-Esercizio Sociale

Articolo 14 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
2. Le risorse vengono da:
 - quote associative non frazionabili, né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità del socio;
 - contributi dei soci;
 - sovvenzioni e contributi di privati singoli o Istituzioni nazionali e straniere;
 - sovvenzioni e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Istituzioni ed Enti Pubblici nazionali e stranieri;
 - da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni, fondazioni e governi locali;
 - da ogni altra entrata consentita, nel rispetto del D.Lgs. 460/97.
3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro 30 aprile di ogni anno.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra gli associati, direttamente o indirettamente, e devono essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V

Disposizioni Finali

Articolo 15 – Scioglimento e Liquidazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

SEGRETARI

IL PRESIDENTE

Garani Giovanni⁹

Articolo 16 – Controversie

1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale (o all'autorità giudiziaria) la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazioni e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione, oppure il socio in caso di controversie tra soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale Competente per territorio.

Articolo 17 – Norma di Chiusura

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia, nonché negli eventuali regolamenti interni dell'Associazione (in particolare, la legge del 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.).

r_emiro.giunta - Prot. 02/12/2022.1202356.E

* Lo STATUTO viene modificato AL PUNTO 8 DELL'ARTICOLO
2 ELIMINANDO LA FRASE "ADSCRIBITA ALLA FEDERAZIONE
ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI AVULSIVE E.T.S (FIAAV-E.T.S.)

[Handwritten signatures and text]
R.D. CONTINUA

[Handwritten signatures and text]
Giuseppe Calice
Cantatore Antonio



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TECNICO DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	26 NOV. 2022
SERIE	3
N. 4854	CON C. 10
IL DIRETTORE DEL D.P.	

Dr. Giuseppe N. Di Tria

(*) Firma su delega del Presidente Provinciale
Enatelia Pierloni

SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]